



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

26692-26

Composta da

Massimo Ricciarelli	- Presidente -	Sent. n. sez.920/2026
Paolo Di Geronimo	- Relatore -	UP - 11/06/2026
Fabrizio D'Arcangelo		R.G.N.11923/2026
Ombretta Di Giovine		
Francesca Zavaglia		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza emessa il 17/11/2025 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza d'appello, derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione.

A tal fine, si sottolinea come il decreto di citazione è stato notificato, ex art.

161, n. 4, cod. proc. pen. sul presupposto che la notifica al domicilio dichiarato non era stata possibile stante l'irreperibilità del destinatario.

Sottolinea la difesa come tale affermazione sarebbe frutto di un palese errore nella individuazione del domicilio dichiarato.

Il ricorrente, infatti, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione sita in [redacted] Via [redacted] mentre il decreto di citazione in appello era stato inviato in Via [redacted] con conseguente, inevitabile, irreperibilità del destinatario.

L'errata individuazione del domicilio presso il quale inviare il decreto di citazione si era tradotta in un'omessa notifica dello stesso, in quanto tale integrante una nullità assoluta ed insanabile.

Né può ritenersi che la notifica effettuata presso il difensore sia di per sé idonea a garantire la conoscenza dell'atto, posto che l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio, al quale non era legato da alcun effettivo rapporto di natura professionale.

3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, senza pronunciarsi nel merito e, quindi, non essendosi costituito un valido rapporto processuale, è del tutto irrilevante l'eccezione omessa notifica del decreto di citazione all'imputato.

In presenza di una causa di inammissibilità, infatti, la Corte di appello ben avrebbe potuto dichiararla *de plano* (ex art.591, cod.proc.pen.), sicché il fatto che si sia proceduto con la fissazione dell'udienza non può determinare la prevalenza della dedotta nullità della notifica della citazione, rispetto alla preesistente ed originaria inammissibilità dell'impugnazione, posto che in ogni caso il giudizio è stato definito sulla base di un vizio che rendeva l'impugnazione intrinsecamente inidonea a dar ingresso al giudizio di appello (Sez.6, n. 48472 del 4/12/2008, Rv. 242428; Sez.3, n. 956 del 7/10/2014, Campisano, Rv. 261628; Sez.5, n. 27135 del 23/3/2018, Rv.273231).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione evidenziando l'assoluta genericità dell'appello e, quindi, a prescindere dalla validità o meno della notifica del decreto di citazione a giudizio, l'esito del giudizio non sarebbe mutato.

Peraltro, deve rilevarsi un'ulteriore causa di inammissibilità dell'appello, posto

che l'imputato era assente nel giudizio di primo grado ed era difeso d'ufficio dall'Avvocato [REDACTED] che, pertanto, in base all'art.581, comma 1-*quater* cod.proc.pen. avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, depositare uno specifico mandato ad impugnare che, dall'esame degli atti, non risulta esser stato rilasciato.

Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello né può, in sede di ricorso per cassazione, dedursi l'invalidità della notifica, posto che il decreto di citazione è un atto che strutturalmente segue la proposizione di un'impugnazione ammissibile e, quindi, gli eventuali vizi di tale atto sono irrilevanti lì dove il rapporto processuale, nel giudizio di secondo grado, non si è correttamente instaurato.

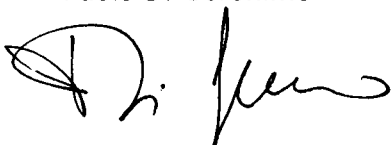
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

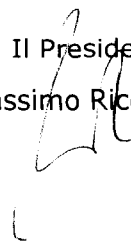
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l'11/06/2026

Il Consigliere estensore
Paolo Di Geronimo



Il Presidente
Massimo Ricciarelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 LUG 2026
IL _____
IL CANCELLIERE

Federico VALENTINI